



ANAS S.p.A



Prot. CTO-0021582-P del 16/09/2016

ORDINANZA n. 13<sup>a</sup>

**Oggetto: Strada Statale n° 32 "Ticinese"**

**la limitazione della circolazione dal km 14+000 al km 15+150 della Strada Statale n° 32 "Ticinese", in territorio comunale di Bellinzago Novarese (NO).**

#### IL CAPO COMPARTIMENTO

VISTO che a seguito di gara n° TOLAV0010-16, i lavori di pavimentazione stradale sono stati affidati all'impresa ZECCHINI GROUP S.r.l. con sede a Salussola (BI) in via Vigellio n. 42

VISTO che con nota pervenuta in data 14/09/2016, l'Impresa ZECCHINI GROUP S.r.l. ha richiesto, al fine di procedere all'esecuzione dei lavori di pavimentazione stradale, l'emissione di un'ordinanza per la limitazione della circolazione mediante istituzione di un senso unico alternato nel tratto in oggetto.

CONSIDERATO che per la realizzazione dei lavori, in condizioni di sicurezza, è necessario provvedere al restringimento di carreggiata e istituzione di senso unico alternato, regolamentato da semafori ed all'occorrenza da movieri dal km 14+000 al km 15+150 della S.S. 32;

VISTA la proposta di Ordinanza del Capo Nucleo;

VISTI gli artt. 5, 6, 37 e 38 del D.L.vo 285/92;

VISTO il D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### ORDINA

la limitazione della circolazione con istituzione di senso unico alternato, regolato da semafori o movieri tra il Km 14+000 e il Km 15+150 della S.S. 32 "Ticinese", dalle ore 08.00 alle ore 19.00 dei giorni 19 e 20 settembre 2016, per un'estensione massima dell'area di restringimento pari a 500 metri. .

La limitazione della circolazione comporterà una maggiorazione del tempo di percorrenza del tratto di circa 5 minuti.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione, a cura e spese dell'Impresa ZECCHINI GROUP S.r.l., via Vigellio, 42 - 13885 Salussola (BI), esecutrice della segnaletica prescritta dall'art. 21 del D.L.vo 285/92 e dagli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 e 42 D.P.R. 495/92, in particolare degli schemi segnaletici n. 64 e 66 del Decreto del 10 luglio 2002.

Qualora le condizioni del traffico o ambientali o meteorologiche lo richiedessero, l'impresa esecutrice sarà tenuta ad effettuare il servizio di pilotaggio, guardiania e, nel caso, la rimozione del cantiere.

L'impresa adotterà, altresì, tutte le cautele atte a scongiurare incidenti le cui conseguenze di qualsiasi natura resterebbero a totale carico della stessa, in sede civile e penale.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza.

IL CAPO COMPARTIMENTO

Ing. Valter BORTOLAN